

I costi agevolabili nella disciplina del Patent Box

di **Stefano Rossetti**



Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

Il **nuovo Patent Box** è un'agevolazione che incentiva le imprese ad investire nei c.d. *intangibles* mediante il riconoscimento di una **maggiorazione pari al 110%** dei **costi direttamente riconducibili al bene immateriale**.

La disciplina è contenuta nell'[articolo 6, D.L. 146/2021](#), e nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 48243/2022.

Oggetto di agevolazione sono i **costi strettamente correlati all'immobilizzazione immateriale** sui cui l'impresa ha investito. Al fine di perimetrare l'ambito applicativo della disposizione, il citato provvedimento, al punto 4.1, elenca le **tipologie di costi agevolabili**, in particolare si tratta:

- delle spese per il **personale titolare di rapporto di lavoro subordinato**, per le quali assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
- delle spese di **lavoro autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- delle **quote di ammortamento**, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai **beni mobili strumentali e ai beni immateriali** utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti ai fini dell'agevolazione indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale. Tali quote di ammortamento devono quantificate utilizzando il **costo fiscalmente riconosciuto dei beni**, determinato ai sensi dell'[articolo 110, Tuir](#), **ridotto** dell'ammontare delle **spese capitalizzate** che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione;
- dei costi per **servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale;

- dei costi **per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività rilevanti indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale;
- dei costi **connessi al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati**, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Al fine di evitare indebite fruizioni dell'agevolazione, viene previsto che le spese sopra citate rilevano ai fini dell'agevolazione in esame soltanto se sostenute con **parti terze**; infatti, il Provvedimento prevede l'irrilevanza dei costi sostenuti in ambito infragruppo.

Ai fini della determinazione delle spese agevolabili, il Provvedimento, inoltre, prevede che:

- non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle **spese agevolabili** gli effetti derivanti da eventuali **rivalutazioni** o **riallineamenti** (si pensi ad esempio ai maggiori ammortamenti sui beni rivalutati ai sensi dell'[articolo 110, D.L. 104/2020](#)).
- qualora le spese agevolabili (escluse quelle relative ai beni immateriali), siano di **tipo promiscuo**, ovvero riferibili solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere **maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo**;
- le spese agevolabili rilevano nel **periodo d'imposta di competenza** ([articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)) indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse;
- il costo agevolabile rileva solo deducibile dal reddito d'impresa, in quanto effettivamente **sostenuto** e **inerente** rispetto all'attività d'impresa;
- in caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da **amministratori o soci di società o enti**, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese **non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo** spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società **dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato**.

In merito a quest'ultimo punto, occorre sottolineare che l'ammissibilità di tali spese all'agevolazione è subordinata alla **dichiarazione** resa dal legale rappresentante della società o ente, con la quale viene attestato che l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la **congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato**, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle **retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti** impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.

Tale dichiarazione:

- deve essere resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a



prestazioni rese dai **familiari dell'imprenditore**, dei **soci** o degli **amministratori**, individuati ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, Tuir](#), e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del **titolare**.